



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

CAMMINO dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi, oggi impedito

GALLO dott. Domenico, **Vice Presidente**

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela

MARINI dott. Luigi

IMPERIALI dott. Luciano

DI FLORIO dott.ssa Antonella

SIANI dott. Vincenzo

DE MASI dott. Oronzo

SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe

ORILIA dott. Lorenzo

MANTOVANO dott. Alfredo

DI NICOLA dott. Vito

PATTI dott. Adriano Piergiovanni

VANNUCCI dott. Marco

CRISCUOLO dott.ssa Anna

DI STEFANO dott. Pierluigi

SCARANO dott. Luigi Alessandro

PEZZULLO dott.ssa Rosa

CATENA dott.ssa Rossella

DI SALVO dott. Emanuele

DOVERE dott. Salvatore

riunito il 29 novembre 2021 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sentita la relazione del consigliere Antonella Di Florio;

Letto il verbale del 21 settembre 2021 che attesta il deposito, alle ore 12,00, nella Cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto, Piemonte, concernente il seguente quesito : «*Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole "contro lo Stato"*»;



art. 4, comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole "non può essere chiamato in causa ma"; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole "in sede di rivalsa,"; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"»

Letta l'ordinanza del 26.10.2021 con la quale questo Ufficio centrale per il referendum, esaminate le delibere dei vari Consigli regionali, non formulava alcun rilievo rispetto al quesito proposto e si limitava a rilevare l'irritualità della delibera della Assemblea Regionale Siciliana – che non conteneva l'indicazione del numero dei consiglieri assegnati – considerandola non decisiva rispetto alla regolarità formale del quesito referendario in quanto esso era stato comunque avanzato da più di cinque consigli regionali. Si proponeva, inoltre, quale titolo della richiesta referendaria, la seguente denominazione: «*Abrogazione di norme processuali in tema di responsabilità civile dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie*»;

Letto il verbale del 9 novembre 2021 che attesta il deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione delle memorie dei Consigli regionali promotori contenenti alcune osservazioni riguardanti sia la denominazione da attribuire al referendum, sia la segnalata irritualità della delibera dell'Assemblea Regionale siciliana;

Preso atto che i delegati hanno chiesto di integrare la denominazione della richiesta di referendum proposta con l'ordinanza 26 ottobre 2021 aggiungendo, a fini maggiormente esplicativi, le parole “*Responsabilità civile diretta dei magistrati*”, da premettere al titolo formulato da questo Ufficio; sicché quello completo, secondo la loro richiesta, dovrebbe essere il seguente: “*Responsabilità civile diretta dei magistrati: abrogazione di norme processuali in tema di responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie*”;

Considerato che, rispetto alla irritualità della delibera dell'Assemblea Regionale Siciliana segnalata con l'ordinanza interlocutoria di questo Ufficio, i delegati sostengono che essa non possa comunque assurgere a vizio tale da determinare l'esclusione dell'Assemblea Regionale medesima dai promotori dell'iniziativa (seppure in sovrannumero rispetto al minimo costituzionalmente richiesto); assumono, al riguardo, che l'art. 29 della l. 352/1970 non impone espressamente alle Regioni di indicare - nel verbale di deliberazione - il numero dei componenti assegnati al Consiglio regionale, benché esso sia, ovviamente, rilevante ai fini del raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta richiesto dall'art. 30 della medesima legge; aggiungono che il numero di componenti “assegnati” all'organo rappresentativo della Regione Sicilia è fissato direttamente nello Statuto regionale, il quale presenta rango di legge costituzionale, in forza della conversione avvenuta con legge cost. n. 2 del 1948 e che, nello specifico, esso è stato modificato con la legge cost. n. 2 del 2013, che ha previsto (art. 1) i componenti assegnati in numero di settanta;

Atteso, al riguardo, che la mancata osservanza dell'art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, pur esistente sotto il profilo della regolarità formale richiesta dalla norma, può ritenersi sanabile e sanata attraverso la precisazione, sopra riportata, contenuta nella memoria depositata, pur confermandosi



l'irrilevanza, già segnalata da questo Ufficio, ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario, proposto comunque da più di cinque Consigli regionali;

Rilevato che, pertanto, la richiesta di referendum rispetta i requisiti formali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto:

- è stata formulata da almeno cinque Consigli regionali con delibere adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

- contiene, oltre al quesito e all'indicazione specifica delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli regionali che hanno deliberato di avanzarla, della data della rispettiva deliberazione, che non è anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente;

- è stata sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio;

- ha ad oggetto disposizioni di legge vigenti al momento dell'adozione delle delibere e tuttora, delle quali non sono nel frattempo entrate in vigore modificazioni tali da comportare il trasferimento del quesito su altre disposizioni, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 (v. sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978);

- il tenore testuale del quesito proposto rispetta, infine, il disposto dell'articolo 27 della legge 352 del 1970 poiché, involgendo la richiesta di referendum l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, contiene, oltre all'indicazione del titolo della legge, dell'articolo e del comma anche l'integrale trascrizione del testo letterale delle disposizioni di cui è proposta l'abrogazione;

Rilevato che l'integrazione della denominazione del referendum richiesta dai promotori del referendum rispetto a quella proposta da questo Ufficio centrale è condivisibile in quanto contribuisce, in termini sintetici, a rendere consapevole il cittadino chiamato al voto del contenuto delle norme di cui si propone l'abrogazione;

Ritenuto quindi di dovere dichiarare la detta richiesta di referendum conforme alle norme di legge, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della sua ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (articoli 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1);

P. Q. M.

Dichiara conforme ai requisiti della legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum di cui in motivazione, con la seguente denominazione e cioè: *“Responsabilità civile diretta dei magistrati: abrogazione di norme processuali in tema di responsabilità civile dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie”* e sul seguente quesito : *«Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate,*




limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole "non può essere chiamato in causa ma"; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole "in sede di rivalsa,"; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"?»

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei nove Consigli regionali promotori.

Roma, 29 novembre 2021

Il Vice Presidente
Matilde Cammino



Depositata in cancelleria
Oggi, 30 novembre 2021

Il direttore
Pierluigi Esposito

